



Camera di Commercio  
Caltanissetta



# Regolamento per gli Interventi Promozionali

*Approvato con Delibera di Giunta n.21 del 5 aprile 2011*

**Versione 05.04.2011**

## SOMMARIO

### **Titolo I – Concessione di contributi**

Art. 1 - Criteri generali .....	pag.2
Art. 2 - Obiettivi perseguiti	
Art. 3 - Criteri generali e priorità	
Art. 4 - Soggetti beneficiari	
Art. 5 - Formulazione delle richieste di contributo	
Art. 6 - Istruttoria della domanda	
Art. 7 - Adozione del provvedimento per la concessione del contributo	
Art. 8 - Condizioni ed entità del contributo	
Art. 9 - Spese ammissibili	
Art. 10 - Erogazione del contributo	
Art. 11 - Applicazione della normativa comunitaria ai contributi camerali per le imprese	
Art. 12 - Concessione del patrocinio gratuito	
Art. 13 - Concessione a titolo gratuito di sale riunioni della sede camerale	

### **Titolo II - Partecipazione delle imprese nissene a manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera di Commercio di Caltanissetta**

Art. 15 – Programma .....	pag.9
Art. 16 - Settori di produzione	
Art. 17 - Partecipazione	
Art. 18 - Istanze	
Art. 19 - Consorzi di imprese	
Art. 20 - Quota di partecipazione	
Art. 21 - Sopralluoghi	
Art. 22 - Selezione	
Art. 23 - Obblighi	
Art. 24 - Penalità	
Art. 25 - Oneri a carico della Camera	
Art. 26 - Assegnazione area espositiva	
Art. 27 - Ritiro di prodotti e annullamento dell'esposizione	
Art. 28 - Recesso	

### **Titolo III - Partecipazione autonoma a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale in Italia o all'estero**

Art. 29 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione .....	pag.13
Art. 30 - Oggetto degli interventi	
Art. 31 - Spese ammissibili e determinazione degli interventi	
Art. 32 - Ammissione	
Art. 33 - Presentazione delle domande	
Art. 34 - Liquidazione	
Art. 35 - Documentazione da produrre per la liquidazione dell'intervento finanziario.	
Art. 36 - Risoluzione controversie e avvertenze	
Art. 37 - Disposizioni finali .....	pag.17
Art. 38 - Informativa	

## **TITOLO I – Concessione di contributi**

### **Art. 1 Criteri generali**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, di seguito denominata semplicemente “Camera”, in richiamo ai principi contenuti nella Circolare Ministeriale n. 3238/c del 04/03/91, a norma dell'art.2, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e della Legge Regionale 2 marzo 2010, n.4, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, contribuisce alla realizzazione di iniziative aventi per scopo l'incremento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia nel rispetto del principio di sussidiarietà. In assolvimento a tale funzione, l'Ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio adeguati stanziamenti per interventi relativi a:

- a) partecipazione ad iniziative economiche promosse da Associazioni di categoria degli imprenditori, dei consumatori, dei sindacati dei lavoratori o da soggetti pubblici, comprese le scuole pubbliche, congiuntamente ad una o più delle predette associazioni;
- b) attuazione di iniziative di sostegno delle imprese per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico, per le quali i criteri generali di intervento sono fissati nel presente regolamento;
- c) nella concessione del gratuito patrocinio;
- d) nella concessione a titolo gratuito dell'uso di sale riunioni della sede camerale.

### **Art. 2 Obiettivi perseguiti**

La Camera di Commercio indirizza i propri interventi di sostegno a favore delle iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico del territorio e all'incremento della competitività del territorio e del sistema delle imprese e in particolare alle iniziative, coerenti, per finalità e contenuti, ai seguenti obiettivi:

- a) diffusione dell'innovazione tecnologica e della qualità;
- b) promozione della commercializzazione all'interno e all'estero;
- c) formazione professionale e della cultura imprenditoriale e della legalità;
- d) studio della realtà economica e sociale della provincia e delle dinamiche del sistema imprenditoriale;
- e) valorizzazione del territorio.

Gli interventi dovranno avere in ogni caso come punto di riferimento gli obiettivi promozionali individuati anche dalla relazione previsionale e programmatica adottata dal Consiglio camerale. Al programma annuale viene data divulgazione attraverso la pubblicazione nel sito camerale.

### **Art. 3 Criteri generali e priorità**

Nel quadro delle finalità sopra individuate l'ente camerale interviene a sostegno di iniziative di soggetti terzi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. privilegiare le azioni che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;

- b. evitare la polverizzazione delle risorse concentrandole verso le iniziative di maggior rilievo;
- c. favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni, in modo da promuovere, su base pluriennale, un'allocazione equilibrata delle risorse dal punto di vista delle finalità promozionali, dei settori economici e delle aree del territorio.

Sempre nel quadro delle finalità sopra individuate, la Camera di Commercio dà priorità alle iniziative:

- a) che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- b) promosse dai soggetti individuati all'art.1 ovvero da Associazioni di categoria, escludendo di norma le iniziative che abbiano interesse interno e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
- c) che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori;
- d) che afferiscano ai temi della legalità e della promozione del territorio;
- e) eventi promossi da soggetti privati con la partecipazione della Camera.

Le sagre locali o patronali nonché le manifestazioni di mero folklore locale, ricreative ed assistenziali potranno essere oggetto del sostegno finanziario camerale solo se e in quanto trovi spazio all'interno di tali manifestazioni una reale promozione di prodotti del territorio o sia riscontrabile una concreta valorizzazione del territorio stesso.

#### **Art. 4 Soggetti beneficiari**

Possano essere beneficiari degli interventi camerali:

- a. Associazioni di categoria degli imprenditori, dei consumatori, dei sindacati dei lavoratori o da soggetti pubblici, comprese le scuole pubbliche, congiuntamente ad una o più delle predette associazioni o organismi partecipati dalla Camera;
- b. enti pubblici e organismi a prevalente capitale pubblico;
- c. singole imprese, professionisti, cittadini, qualora la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti e interventi di rilevante impatto per il sistema socio-economico provinciale.

#### **Art. 5 Formulazione delle richieste di contributo**

Al fine di consentire alla Camera di Commercio di pianificare i propri interventi, prevedendo adeguate risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni e delle priorità individuate dagli strumenti di programmazione, i soggetti che intendano ottenere contributi per il sostegno di iniziative interessanti ai fini della promozione dell'economia provinciale presentano una domanda preliminare possibilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'iniziativa, formulando una descrizione degli scopi, dei contenuti e del valore economico dell'iniziativa e indicando l'entità del contributo che si prevede di richiedere. La Giunta – esaminate le iniziative – deciderà se inserire l'intervento camerale nel programma promozionale di attività per l'anno successivo, individuando le necessarie risorse nell'ambito del preventivo economico. La domanda andrà comunque riconfermata, nei termini di cui al comma 3.

Il Presidente si riserva di proporre alla Giunta l'esame di istanze di contributi per iniziative di particolare rilevanza nazionale presentate oltre i termini.

Le istanze di contributi che perverranno successivamente al termine indicato al comma 1 saranno rigettate, con eccezione dei casi previsti nel capoverso precedente.

I soggetti che intendono ottenere contributi per il sostegno di un'iniziativa interessante ai fini dello sviluppo economico del territorio provinciale, debbono integrare la domanda all'Ente camerale almeno 40 giorni prima dell'inizio della medesima. Farà fede in tal caso la data di arrivo in Camera di Commercio, attestata dal timbro apposto dagli uffici riceventi.

La domanda, sottoscritta dalla persona fisica interessata o dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni di categoria, deve contenere:

- a. generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b. una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni positive per l'economia locale, con particolare riferimento ai risultati attesi in termini di ricaduta economica sul sistema territoriale e ai criteri oggettivi in base ai quali essi saranno misurati; nell'ipotesi di progetti pluriennali la relazione dovrà riportare lo stato di avanzamento dei risultati raggiunti;
- c. nel caso di iniziative ricorrenti, l'indicazione del numero di edizioni svolte e dei contributi già ottenuti dalla Camera di Commercio;
- d. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, nel caso di enti, dal competente organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici ed i proventi dell'iniziativa;
- e. l'indicazione circa l'eventuale istituzione di un soggetto (comitato, gruppo di lavoro etc..) incaricato della progettazione/organizzazione dell'iniziativa e la sua composizione;
- f. la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
- g. la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio;
- h. le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera di Commercio (inviti, manifesti, materiale pubblicitario, ecc.);
- i. dichiarazione di impegno preventivo a dare massima pubblicità al logo camerale.

Sono inammissibili le domande presentate da soggetti che, obbligati all'iscrizione al Registro Imprese, non siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale o risultino protestati o sottoposti a procedure concorsuali. Anche i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle iniziative ammesse a contributo devono essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e non debbono risultare protestati o sottoposti a procedure concorsuali.

## **Art. 6**

### **Istruttoria della domanda**

Il Dirigente dell'ufficio competente cui perviene la domanda provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità dell'istruttoria rivolta ad accertare l'esattezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un termine di decadenza.

Completata l'istruttoria, entro 30 giorni, l'ufficio ne espone le risultanze ed inoltra la pratica al Segretario Generale perché, previa intesa con il Presidente, la proponga per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta, che deve deliberare, salvo i casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.

#### **Art. 7**

##### **Adozione del provvedimento per la concessione del contributo**

La deliberazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Pertanto nelle premesse del provvedimento deve in primo luogo essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti:

- data della domanda e i suoi contenuti;
- istruttoria compiuta dagli uffici e risultanze emerse. Deve essere poi valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di promozione dell'economia locale.
- Infine va verificata la osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- a. il soggetto beneficiario, la percentuale del contributo concesso rispetto alla spesa preventivata e sostenuta e l'importo dello stesso;
- b. la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo dei risultati e delle entrate e delle spese dell'iniziativa nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) ad e) del successivo art. 10;
- c. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, la modalità di pubblicizzazione dell'intervento camerale, ecc..

#### **Art. 8**

##### **Condizioni ed entità del contributo**

La determinazione dell'entità del finanziamento è effettuata dalla Giunta in base alla valutazione dei seguenti fattori:

- a) il configurarsi dell'iniziativa o del progetto come azione "di sistema", caratteristica individuabile alla luce di elementi quali: l'intersettorialità, il numero e la qualità dei soggetti promotori, la qualità degli altri soggetti coinvolti nel sostegno all'iniziativa;
- b) la qualità della progettazione;
- c) l'interesse dei richiedenti verso l'iniziativa, testimoniato dalla quota di autofinanziamento;
- d) il riferirsi la domanda ad una iniziativa nuova, in fase di lancio;
- e) l'ambito territoriale di riferimento dell'iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- f) la capacità di impatto sull'economia e sul territorio;
- g) la permanenza di positivi effetti di lungo periodo sull'economia e sul territorio a seguito dell'attuazione;
- h) l'esistenza di comitato o di altro soggetto di garanzia tecnico-organizzativa.

Il contributo camerale non potrà di norma superare la misura massima del 50% dei costi; in ogni caso, il contributo potrà dar luogo al massimo al pareggio tra entrate e uscite a consuntivo, sempre nel rispetto del 50%.

La Giunta può fare proprie le iniziative a sostegno dell'economia locale proposte da terzi, dandone attuazione direttamente ed inserendole nel programma promozionale.

Per tutte le attività finanziate dalla Camera e connesse alle attività istituzionali, i richiedenti, oltre alla documentazione prevista, devono presentare le bozze del materiale informativo e pubblicitario prima che le stesse vadano in stampa, al fine di accertare il corretto utilizzo del logo della Camera di Commercio, pena la perdita della concessione del contributo.

### **Art. 9 Spese ammissibili**

Nella spesa ammessa a contributo, al netto di IVA se soggettivamente detraibile, potranno rientrare solo quelle voci che siano chiaramente e specificatamente imputabili all'iniziativa, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa. Le spese generali (energia elettrica, telefoniche ...) saranno riconosciute nella misura massima del 15% degli oneri documentati.

Saranno invece escluse quelle spese che, per il loro palese carattere di marginalità o voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

I soggetti richiedenti sono tenuti a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio.

### **Art. 10 Erogazione del contributo**

Il Dirigente dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento della Giunta in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, da precisare nella lettera, entro 60 giorni, o nel diverso termine di volta in volta stabilito, dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento della iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati, utilizzando criteri oggettivi, i risultati positivi che ha determinato sia sul piano della promozione economica della provincia che sul piano della ricaduta economica sul territorio;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigersi su carta intestata dell'organismo beneficiario (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445), circa il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, escluso il contributo camerale, e delle spese sostenute, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile dell'iniziativa; gli enti pubblici, in luogo della dichiarazione, potranno produrre il rendiconto economico dell'iniziativa formalmente approvato dai competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti;
- c) i documenti di spesa in originale o con certificazione di conformità all'originale che attestino l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura; in luogo della predetta

documentazione in originale o certificazione di conformità all'originale, il soggetto interessato se pubblica amministrazione, potrà produrre ai sensi delle vigenti normative, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente o da altro amministratore dal medesimo delegato;

- d) la documentazione atta a stabilire la natura della iniziativa ai fini dell'applicazione della vigente normativa inerente l'applicazione delle ritenute fiscali dovute;
- e) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva ove prescritta;
- f) sottoscrizione del Patto d'Integrità (come da modulo allegato al presente regolamento) con il quale si stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Camera e dei partecipanti al programma promozionale di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari. Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Camera impiegati ad ogni livello nell'espletamento e nel controllo dell'esecuzione della partecipazione al programma promozionale, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso;
- g) dichiarazione da redigersi su carta intestata dell'organismo beneficiario (ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) di essere consapevole che l'aver omesso di denunciare alle competenti Autorità eventuali richieste estorsive, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della presente istanza, darà luogo alla decadenza dal contributo erogato col recupero dell'importo indebitamente fruito e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale e contestuale impegno a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dal contributo col recupero dell'importo indebitamente fruito, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usurario, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi questa circostanza, l'importo del contributo non potrà superare la differenza tra spese accertate a consuntivo ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite. Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto in ragione della percentuale concessa.

L'erogazione del contributo interviene a conclusione dell'iniziativa e una volta pervenuta la documentazione di cui sopra. Dopo averne verificato la completezza e il contenuto, l'ufficio trasmette la pratica, attestandone la regolarità sotto il profilo procedurale e amministrativo, all'ufficio di ragioneria ai fini dell'emissione del mandato.

Qualora non sia data risposta entro il termine di cui al 1° comma, ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione all'interessato fissando un ulteriore termine di 30 giorni.

La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in tal caso, l'ufficio inoltra la pratica al



Segretario Generale perché ne proponga l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile della Giunta Camerale per la revoca della concessione. La pratica è ugualmente portata al riesame della Giunta ove l'iniziativa realizzata si sia sostanzialmente discostata da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive fornite dall'Ente Camerale.

La mancata realizzazione dell'iniziativa prevista comporta la revoca del contributo. Tale revoca verrà proposta dall'ufficio competente alla prima riunione utile della Giunta camerale.

In caso di diniego della concessione, la comunicazione all'interessato deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

#### **Art. 11**

#### **Applicazione della normativa comunitaria ai contributi camerale per le imprese**

La Camera di Commercio di Caltanissetta, nella concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a favore delle imprese, si conforma alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

#### **Art. 12**

#### **Concessione del patrocinio gratuito**

Le domande di patrocinio gratuito – con concessione dell'uso del logo camerale – devono essere presentate ai sensi dei commi 4 e 5 (punti a, b, g, h) dell'art. 5.

Per tutte le patrocinate dalla Camera e connesse alle attività istituzionali, i richiedenti, oltre alla documentazione prevista, devono presentare le bozze del materiale informativo e pubblicitario prima che le stesse vadano in stampa, al fine di accertare il corretto utilizzo del logo della Camera di Commercio, pena la perdita della concessione del patrocinio.

Il patrocinio sarà concesso direttamente dal Presidente, con la controfirma del Segretario Generale, in coerenza con gli obiettivi di promozione e di sviluppo economico del territorio che rappresentano la missione della Camera di Commercio. Rimane salva la facoltà del Presidente, in considerazione del rilevante impatto che la concessione del patrocinio può comportare per l'immagine dell'ente o qualora sia comunque ritenuto opportuno, di sottoporre la domanda alla decisione della Giunta camerale.

Il Presidente riferirà ogni quadrimestre alla Giunta circa le domande pervenute e circa i contenuti dei provvedimenti adottati.

#### **Art. 13**

#### **Concessione a titolo gratuito di sale riunioni della sede camerale**

La concessione a titolo gratuito di sale riunioni della sede camerale è disposta dal Presidente, avuto riguardo alla valenza promozionale dell'iniziativa, alle implicazioni positive per l'economia territoriale e per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Camera di Commercio.

Le domande di concessione gratuita devono essere presentate, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa ai sensi dei commi 4 e 5 (punti a, b, c, d, g, h) dell'art. 5.

Per la concessione in uso di sale riunioni della sede camerale, essa è a titolo gratuito e comporta il pagamento di una cauzione pari ad Euro 500,00. Il Presidente potrà concedere l'esenzione dal pagamento della cauzione predetta in considerazione della particolare rilevanza economica o istituzionale dell'iniziativa e/o della ricaduta positiva della stessa sull'immagine camerale.

La concessione a titolo gratuito comporta la disponibilità della sala richiesta con utilizzo della dotazione ordinaria di servizi e attrezzature. L'acquisizione di servizi e attrezzature non rientranti nella dotazione ordinaria della sala è a carico del richiedente.

Il Segretario generale riferirà semestralmente alla Giunta circa le domande pervenute e circa i contenuti delle decisioni adottate.

## **Titolo II - Partecipazione delle imprese nissene a manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera di Commercio di Caltanissetta**

### **Art. 15 Programma**

La Camera di Commercio di Caltanissetta predispone un programma di durata non superiore ad un triennio di partecipazione diretta a manifestazioni fieristiche.

### **Art. 16 Settori di produzione**

Il programma di cui all'articolo precedente riguarda l'attività promozionale in Italia ed all'estero delle produzioni realizzate nel territorio della provincia di Caltanissetta.

### **Art. 17 Partecipazione**

Al programma per la propaganda dei prodotti nisseni da effettuarsi a cura della Camera sono ammessi a partecipare esclusivamente i Consorzi e le Imprese nissene regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera ed in regola con il pagamento del tributo camerale. In casi eccezionali e per comprovati motivi, possono essere ammessi consorzi di altre province siciliane. Le imprese interessate alle iniziative inserite nel programma delle attività promozionali devono trasmettere alla Camera - e, per conoscenza, al soggetto incaricato dell'esecuzione dei programmi - istanza di partecipazione a firma del legale rappresentante, redatta secondo lo schema predisposto di volta in volta dall'ufficio della Camera, entro il termine di anno in anno fissato dalla Giunta camerale con la deliberazione di approvazione del piano promozionale. Le istanze di partecipazione potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero presentate all'ufficio protocollo della Camera. Nel secondo caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La Camera si riserva la facoltà di prendere in considerazione istanze tardive allorché le disponibilità previste per ogni singola iniziativa risultino eccedenti rispetto alle istanze ammissibili.

### **Art. 18 Istanze**

Nell'istanza di partecipazione deve essere indicato quanto segue:

- a) denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- b) la iniziativa cui si intende partecipare;
- c) capacità produttive dell'Azienda in termini di volume potenziale d'affari;
- d) volume di affari relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il programma, specificando la parte di esso relativo alla vendita effettuata fuori dal territorio isolano ed a quella effettuata all'estero;
- e) numero dei dipendenti;
- f) eventuale disponibilità di sedi di commercializzazione o di intermediazione all'estero.

Il legale rappresentante dovrà, inoltre, dichiarare:

- a) che l'impresa è in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle principali lingue straniere;
- b) che si assume l'impegno di assicurare la presenza in fiera personalmente o tramite un rappresentante dell'Azienda sin dal giorno precedente l'inizio della manifestazione e per tutta la sua durata;
- c) di non essere presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni alle quali l'impresa è eventualmente ammessa a partecipare;
- d) di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione vigente negli Stati esteri dove si intende esportare;
- e) di non aver subito, nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali; di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non sussistere cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di non avere avuto pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, quindi, di non aver avuto condanne per delitti non colposi contro la fede pubblica, di comune pericolo mediante frode, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e contro il patrimonio mediante frode; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- f) di essere in regola con gli adempimenti contributivi (D.U.R.C.).

All'istanza deve essere allegata una relazione su eventuali partecipazioni a manifestazioni analoghe nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti riferiti al volume di affari concluso, nonché la accettazione del patto di integrità allegato al presente regolamento.

La firma del legale rappresentante dovrà essere autenticata con le formalità previste dalle norme vigenti.

Non saranno prese in considerazione richieste di adesione non corrispondenti in tutto o in parte a quanto previsto nel presente articolo.

## **Art. 19** **Consorzi di imprese**

I Consorzi che intendono partecipare come tali devono presentare un'unica istanza avendo cura di indicare le Imprese consorziate, le quali di conseguenza saranno escluse dalla partecipazione individuale alle attività alle quali risulta ammesso il Consorzio cui aderiscono.

Lo spazio espositivo assegnato sarà comune.

Per siffatta partecipazione i Consorzi potranno essere rappresentati da un solo operatore il cui nominativo sarà indicato nell'istanza.

**Art. 20**  
**Quota di partecipazione**

E' prevista a carico delle Imprese una quota di partecipazione il cui pagamento dovrà essere accertato dalla Camera.

Tale quota di partecipazione verrà restituita alle Imprese che non verranno ammesse a partecipare senza alcuna maggiorazione per interessi.

La misura e la modalità di versamento delle quote saranno stabilite nella delibera di Giunta camerale di approvazione del programma promozionale.

Sono, in ogni caso, a carico dell'impresa partecipante le spese di viaggio, vitto e alloggio del proprio rappresentante.

**Art. 21**  
**Sopralluoghi**

La Camera si riserva di procedere con i propri funzionari all'effettuazione di sopralluoghi presso le sedi delle Imprese per acquisire ogni utile elemento di valutazione ai fini delle disposizioni di cui al successivo articolo.

**Art. 22**  
**Selezione**

1. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità la Camera terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) l'affinità della produzione dell'impresa rispetto al tema della manifestazione;
- b) la capacità produttiva, desunta dai dati indicati nella domanda;
- c) la capacità, desunta dalla domanda, di soddisfare le richieste dei mercati esteri cui si rivolge la manifestazione.

2. Per le imprese agroalimentari i suddetti criteri saranno subordinati alla necessità di rappresentare il maggior numero possibile di settori merceologici.

3. Nell'ambito dei superiori tre criteri di priorità saranno privilegiate quelle imprese che hanno mostrato di saper concludere affari in manifestazioni analoghe come specificato al successivo art. 23, e quelle che, nel triennio solare precedente, sono state presenti alle relative manifestazioni un numero minore di volte.

4. Il 30% degli spazi espositivi utili, e comunque uno di essi, è riservato alle Imprese operanti da non più di due anni precedenti quello cui si riferisce ogni singola manifestazione, che ne facciano richiesta, nonché a quelle che non hanno mai partecipato ad alcuna manifestazione, purché in possesso dei requisiti di affidabilità commerciale di cui al presente regolamento.

5. La percentuale suddetta è arrotondabile, ove necessario, all'unità superiore.

6. A parità di condizioni si terrà in considerazione l'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.

**Art. 23**  
**Obblighi**

1. Ogni Impresa partecipante, cui sarà data formale comunicazione circa l'avvenuta ammissione alle iniziative promozionali, è obbligata ad osservare quanto segue:

- a) dare riscontro alle comunicazioni della Camera o del soggetto incaricato dell'esecuzione dei programmi in modo completo ed entro i termini che verranno indicati;

- b) fornire ogni utile informazione e documentazione sul campionario da esporre e sul materiale pubblicitario, nei modi e nei tempi che verranno comunicati;
- c) rispettare le norme doganali italiane e quelle del Paese nel quale viene realizzata l'iniziativa;
- d) rispettare le norme di sicurezza e prevenzione ed i regolamenti degli enti ed organizzazioni fieristiche o dei Paesi nei quali si svolge l'iniziativa;
- e) provvedere almeno un giorno prima dell'inizio della manifestazione alla verifica ed alla sistemazione del campionario in esposizione all'interno della propria area espositiva, compresa l'apertura e chiusura degli imballaggi ed il relativo immagazzinamento, salvo diversa specifica indicazione;
- f) non abbandonare l'area espositiva durante l'iniziativa;
- g) iniziare lo smontaggio ed il reimpaccaggio del campionario a chiusura dell'iniziativa e, comunque, nei modi e nei tempi che saranno espressamente indicati;
- h) non esporre prodotti realizzati in altre Regioni italiane ed estere e distribuire materiale pubblicitario relativo a tali prodotti;
- i) accettare l'area espositiva assegnata e rispettare tutte le disposizioni che saranno impartite durante la manifestazione;
- j) non cedere a terzi, in tutto o in parte, la superficie espositiva assegnata e non ospitare altre Imprese o esporne i relativi prodotti;
- k) riconsegnare l'area espositiva e gli arredi nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati e nei tempi stabiliti, rimanendo a carico degli espositori gli eventuali danni causati agli stessi;
- l) informare, entro 15 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la Camera ed, eventualmente, su indicazione della Camera, anche l'Assessorato regionale alle Attività Produttive o altra amministrazione, sui risultati conseguiti, con riferimento ai volumi d'affari conclusi, a quelli potenzialmente discendenti dalle intese stabilite ed a quelli prevedibilmente realizzabili in relazione ai contatti intervenuti.

#### **Art. 24 Penalità**

Le Imprese ed i Consorzi che non osserveranno le precedenti disposizioni saranno esclusi da tutte le manifestazioni programmate ancora da tenersi nell'anno in corso e da quelle dell'anno successivo. La Camera si riserva la facoltà di non ammettere a partecipare a singole iniziative quelle Imprese o Consorzi che, nei programmi promozionali precedenti, siano state oggetto da parte della Camera di contestazioni e rilievi per aver assunto un comportamento tale da arrecare pregiudizio al buon nome della Camera o all'immagine della provincia e della Regione e per non avere dimostrato sufficiente serietà commerciale determinando reclami da parte degli operatori presenti alle manifestazioni.

#### **Art. 25 Oneri a carico della Camera**

Per ciascuna manifestazione fieristica la Camera si farà carico di massima dei costi connessi a:

- noleggio ed allestimento dell'area espositiva;
- iscrizione a catalogo ufficiale;
- oneri assicurativi;
- servizio di interpretariato;
- trasporto di sola andata della merce/campionatura da Caltanissetta alla sede dell'evento, sino ad esaurimento dei fondi all'uopo destinati.

La Camera garantirà un supporto logistico alle imprese partecipanti.

**Art. 26**  
**Assegnazione area espositiva**

L'assegnazione delle aree espositive alle Imprese viene effettuata con estrazione a sorte alla presenza delle imprese interessate, fatte salve eventuali esigenze tecniche.

La Camera si riserva la possibilità di modificare, ridurre o cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione o le dimensioni dell'area assegnata, qualora circostanze imprevedibili dovessero renderlo necessario.

**Art. 27**  
**Ritiro di prodotti e annullamento dell'esposizione**

La Camera ha facoltà di ritirare dall'esposizione i prodotti, gli oggetti e gli arredi che non siano confacenti all'immagine della manifestazione o conformi al suo tema, o che contravvengano ai regolamenti della Fiera o alle norme vigenti nel Paese in cui ha luogo l'iniziativa.

In caso di variazioni di data o annullamento dell'iniziativa, per qualsiasi motivo, nessuna responsabilità, per spese sostenute o danni subiti dall'espositore, potrà essere addebitata alla Camera.

**Art. 28**  
**Recesso**

In caso di recesso dalla partecipazione, dovuto a comprovati motivi di carattere eccezionale, l'impresa dovrà darne comunicazione alla Camera almeno quindici giorni prima l'apertura della manifestazione.

Nel caso in cui risulti impossibile assegnare l'area espositiva ad altro espositore il costo pro-quota della manifestazione sarà addebitato all'espositore originario.

All'impresa che non provveda al superiore versamento sarà inibita la partecipazione alle successive attività promozionali.

La quota di partecipazione di cui all'art. 20 sarà, comunque, incamerata dalla Camera.

**Titolo III - Partecipazione autonoma a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale in Italia o all'estero**

**Art. 29**  
**Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione**

1. Potranno accedere ai contributi camerali:

a. le imprese, loro cooperative, consorzi o associazioni di imprese con sede legale o operativa in provincia di Caltanissetta le quali dovranno:

- essere iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività, salvo le Associazioni Temporanee di Imprese non obbligate all'iscrizione;
- non essere soggette alle procedure concorsuali, di cui al R.D. 16 giugno 1942, n. 267;
- non aver beneficiato, per l'anno in corso, di contributi camerali per la partecipazione autonoma a manifestazioni fieristiche;
- di avere messo in atto comportamenti etici conformi ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione;

- avere un proprio sito internet, adeguato alla pubblicizzazione dei propri prodotti e/o servizi, nonché altro materiale informativo, redatto nelle principali lingue straniere;

b. le associazioni di categoria e quelle di rappresentanza del mondo cooperativo che partecipano direttamente o in apparentamento al Consiglio camerale.

2. I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire contributi in misura superiore a quanta stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti “*de minimis*” Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.2.2006.

3. Condizione necessaria alla concessione dell'eventuale contributo sarà che i potenziali beneficiari siano in regola:

- Con il pagamento dei diritti camerali annuali (ove previsto);
- Con il pagamento della quota di partecipazione relativa a iniziative di promozione organizzate dall'Ente camerale;
- Con gli adempimenti contributivi (D.U.R.C.).

### **Art. 30**

#### **Oggetto degli interventi**

1. Potranno beneficiare del contributo camerale i soggetti di cui all'art. 1 che parteciperanno in via autonoma a manifestazioni fieristiche specializzate di riconosciuta rilevanza internazionale, relative a qualsiasi settore, previste nel corso dell'anno solare o che abbiano comunque inizio entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. Non saranno ammesse a contributo le imprese che parteciperanno a manifestazioni fieristiche ove è prevista la presenza della Camera di Commercio con proprio stand.

### **Art. 31**

#### **Spese ammissibili e determinazione degli interventi**

1. Saranno ammissibili a contributo le seguenti spese :

- a. locazione e allestimento della superficie espositiva;
- b. iscrizione alla manifestazione fieristica;
- c. iscrizione al catalogo ufficiale della fiera;
- d. servizio interprete simultaneo commerciale

2. Il contributo sarà concesso in base alle risorse disponibili ed al numero delle aziende che partecipano sulla base della valutazione della Giunta camerale. Il contributo, che non potrà comunque superare € 3.000,00, sarà concesso per un importo pari massimo al 75% delle spese ammissibili indicate a preventivo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. L'IVA è esclusa dal rimborso.

### **Art. 32**

#### **Ammissione**

1. L'Ente camerale effettuerà l'istruttoria relativa alla concessione del contributo sulla base della documentazione prodotta. L'ammissione delle domande verrà effettuata in base all'ordine di arrivo al protocollo della Camera di commercio, facendo fede il rapporto risultante dal telefax del ricevente, dalla posta elettronica certificata il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante, mentre l'ammontare dello stesso sarà deciso dall'Ente camerale in base ai criteri del precedente art. 3 fino ad esaurimento del fondo previsto.

### **Art. 33** **Presentazione delle domande**

1. A pena di esclusione, le domande di partecipazione, formulate conformemente al modello allegato, dovranno essere trasmesse alla Camera di commercio a mezzo fax (093421518), posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di commercio, Ufficio Promozione, Corso Vittorio Emanuele, 38, 93100 Caltanissetta (agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda farà fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante) almeno 60 giorni prima della manifestazione fieristica per la quale si richiede il contributo.

2. La Camera di commercio dovrà verificare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e potrà richiedere per iscritto, a tal fine, informazioni aggiuntive e documentazione integrativa fissando un termine di 15 giorni solari. La mancata risposta dell'interessato ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro i termini assegnati, dovrà intendersi quale rinuncia alla richiesta di finanziamento camerale.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- generalità, sede, residenza, numero di codice fiscale e eventuale partita I.V.A. del richiedente;
  - l'esatta denominazione della manifestazione fieristica alla quale si intende partecipare;
  - copia del modulo di partecipazione alla manifestazione fieristica in oggetto debitamente compilato (in caso al momento della domanda di partecipazione al bando il soggetto richiedente non fosse ancora in possesso del suddetto modulo, questa potrà essere allegato successivamente, e comunque non oltre 30 giorni precedenti l'inizio della manifestazione);
  - dichiarazione di responsabilità che per la stessa manifestazione non ha richiesto contributi ad altri enti pubblici e, qualora sia richiesto, la somma tra contributo camerale e contributi di altri enti non superi le soglie previste dal "*de minimis*";
  - il piano finanziario delle spese da considerarsi IVA esclusa e di eventuali ulteriori contributi pubblici legati alla partecipazione alla manifestazione fieristica;
  - l'entità del contributo richiesto all'Ente camerale;
  - la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria della pratica;
  - nel caso di consorzi o associazioni le indicazioni relative alle eventuali modalità di pagamento ed all'assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
  - l'indicazione dell'ammontare di aiuti pubblici ottenuti nell'arco del triennio precedente, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006;
  - l'impegno del proponente:
    - a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera di commercio, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;



- a dare visibilità esterna al finanziamento camerale, sempre che l'Ente abbia comunicato l'esito dell'istruttoria;
- a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, la documentazione necessaria alla liquidazione del contributo eventualmente concesso.

**Art. 34**  
**Liquidazione**

1. L'Ente camerale darà comunicazione scritta al soggetto interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento in ordine al contributo, precisandone, in caso di accoglimento, l'importo ed invitandolo a trasmettere all'Ufficio promozione entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione fieristica, salvo proroga motivata, la documentazione prevista.
2. Qualora non sia data risposta, senza giustificato motivo, entro il termine predetto, o la documentazione trasmessa sia incompleta o irregolare, o si renda necessaria una richiesta di chiarimenti, si provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 15 giorni solari. La mancata risposta dell'interessato, ovvero la mancata produzione della documentazione, senza giustificato motivo, entro il termine assegnato, dovrà intendersi quale rinuncia al finanziamento camerale. In tal caso, verrà disposta la revoca della concessione del contributo.
3. L'erogazione del contributo avverrà entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare.
4. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto, in sede di liquidazione, nei seguenti casi:
  - a. quando le spese rendicontate ammissibili sono inferiori alle spese preventivate;
  - b. quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore alla spesa rendicontata;
  - c. valutazione degli eventuali risultati conseguiti con la partecipazione alla fiera.

**Art. 35**  
**Documentazione da produrre per la liquidazione dell'intervento finanziario**

1. Entro il termine di cui al precedente art. 34 dovrà essere presentata la seguente documentazione
  - a. il rendiconto analitico delle spese sostenute e delle eventuali entrate;
  - b. l'elenco dei documenti di spesa che vengono allegati in copia e i dati per la loro individuazione, tra cui importi ed estremi delle fatture quietanzate e degli altri documenti di spesa;
  - c. l'indicazione che gli originali dei documenti sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione della Camera di commercio.

**Art. 36**  
**Risoluzione controversie e avvertenze**

1. Le parti si impegnano preliminarmente a sottoporre ogni eventuale controversia a conciliazione.  
La conciliazione verrà condotta da un conciliatore indipendente.  
Nel caso in cui la conciliazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza del Foro di Caltanissetta.

2. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche, il

procedimento amministrativo riferito al presente regolamento sarà assegnato all'Ufficio Promozione della Camera di commercio.

3. I dati e le informazioni richiesti dai moduli allegati al presente regolamento saranno trattati ai fini delle attività istituzionali dell'Ente camerale, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 37** **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta n.88 del 30/09/2009 ed entrerà in vigore nella data prevista dalla Delibera di approvazione.

### **Art. 38** **INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (CODICE IN** **MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Le finalità del trattamento dei dati raccolti dalla Camera sono connesse ai compiti assegnati dalla legge 29/12/1993, n. 580 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. 23/2010, dalla legge regionale 29/95 e ss.mm.ii. e dalla legge regionale 4/2010 alle Camere di Commercio in materia di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, nonché nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli stessi avvengono con l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento

non consentito. Lo scopo del trattamento è legato al corretto svolgimento del procedimento (istruttoria delle domande, comunicazioni, controlli, erogazione dei contributi), nonché alla comunicazione dei dati al Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 18/10/2002. Il conferimento di tali dati è perciò obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento. Si informa che l'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 riconosce all'interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - l'attestazione che le operazioni sopra indicate sono state portate a conoscenza - anche per quanto riguarda il loro contenuto - di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; - di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo

della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. TITOLARE del trattamento riguardante i dati conferiti di cui alla presente informativa è la CAMERA. RESPONSABILE del trattamento è il Dirigente dell'Area Promozione della Camera, presso la sede della Camera.

## **Modello “A” - Patto di integrità**

### **Tra la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA e i PARTECIPANTI AL PROGRAMMA PROMOZIONALE**

Questo documento, già sottoscritto dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, quest’ultima di seguito denominata semplicemente “Camera”, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla domanda di partecipazione alla iniziativa promozionale cui intende partecipare. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla partecipazione al programma promozionale della Camera. Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Camera e dei partecipanti al programma promozionale di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari. Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Camera impiegati ad ogni livello nell’espletamento e nel controllo dell’esecuzione della partecipazione al programma promozionale, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita dei benefici, con obbligo del rimborso di quanto ricevuto;
- escussione della cauzione;
- responsabilità a per danno arrecato alla Camera;
- esclusione della impresa da qualsiasi altra iniziativa promozionale per 5 anni. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al completo svolgimento della manifestazione promossa. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Camera e i partecipanti al piano promozionale della camera sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Data.....

**Per la Camera  
Il Presidente**

**Per l’impresa  
Il legale rappresentante**

---

---

## Modello “B” - dichiarazione

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'impresa  
\_\_\_\_\_ ai sensi degli

articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi ivi indicate:

### DICHIARA

- di non aver subito, nell'ultimo quinquennio, procedure concorsuali;
- che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, quindi, condanne per delitti non colposi contro la fede pubblica, di comune pericolo mediante frode, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e contro il patrimonio mediante frode; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (*Vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione*);
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente; Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

La presente dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci accomandatari, nel caso di accomandita semplice, da tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società e consorzi di qualunque tipo e dal/i direttore/i tecnico/i, nonché dai soggetti cessati dalla carica (accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore).

**Modello “C” – dichiarazione sostitutiva del Certificato generale del casellario giudiziale** (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/200)

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni  
penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci  
**DICHIARA** che nel Certificato Generale del **Casellario Giudiziale** presso la procura della  
Repubblica di \_\_\_\_\_ a me  
rilasciato, nei propri confronti: ( ) **Risulta NULLA** Oppure ( ) **Risulta ISCRITTA/E LA/E**  
**SEGUENTE/I CONDANNA/E**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (*Indicare tutti i reati per i quali si sono subite sentenze di condanna od altri provvedimenti giudiziari assimilati, compresi i reati per cui è stata richiesta la non menzione e quelli che non ineriscono la moralità o la professionale del concorrente*) Si allega documento di riconoscimento

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_

**Modello “D” - dichiarazione sostitutiva del Certificato dei carichi pendenti (ai sensi dell’art.**

**46 del DPR 445/200)** Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA

\_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci **DICHIARA** che nei Carichi Pendenti presso la

procura della Repubblica di \_\_\_\_\_ nei propri confronti

risulta: ( ) **Risulta NULLA** Oppure ( ) **Risulta ISCRITTO/I IL/I SEGUENTE/I**

**PROCEDIMENTO/I:**

---

---

---

Si allega documento di riconoscimento

Data \_\_\_\_\_ **TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**